
Circolare di studio n. 24/2018

Periodo 1 - 15 Gennaio 2019

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524
06.8719.8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Modifica della misura del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2018	3
Descrizione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi in allegato alla fattura elettronica	4
Operazione di conguaglio fiscale dei redditi di lavoro dipendente	5
Memorizzazione, stampa e conservazione registri contabili	6
Agenda.....	12
Scadenario dall'1 al 15 Gennaio 2019.....	12
Schede operative.....	18
Fatturazione elettronica-controlli dello SdI e codici di errore inerenti alla ricevuta di scarto	18
Trattamento imponibile dei dividendi distribuiti da società Ires.....	28
Indici & dati.....	30
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	30
TFR-Serie storiche	30
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	31
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	32
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	33
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947.....	34
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati	36
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 91 ..	38
Dossier Casi e Contabilità	39
Utilizzo del maggior credito reveniente dalle dichiarazioni	39
Registrazione delle acquisizioni degli omaggi natalizi	40

Bene a sapersi

Modifica della misura del saggio degli interessi legali dal 1° gennaio 2018

Con l'art. 1 del D.M. 12 dicembre 2018 del Ministero dell'economia e delle finanze (*pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018*), la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art.1284 del codice civile, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, è stata incrementata dallo 0,30% allo 0,80% in ragione d'anno.

Al riguardo, si ritiene utile puntualizzare che, ai fini procedurali, il Ministro dell'economia e delle finanze ha la facoltà di modificare annualmente, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, la misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno, tenendo presente che se entro tale termine non risultasse fissata una nuova misura del saggio, il medesimo resterà invariato per l'anno successivo.

Il tasso dell'interesse legale, tra l'altro, si rende operativo, senza pretesa di completezza:

- nelle operazioni riguardanti l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 (cosiddetto ravvedimento "sprint" o "rapido", "breve", "intermedio" e "lungo") nelle situazioni di omessi o tardivi versamenti;
- nell'accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nell'ipotesi di corresponsione rateale delle somme dovute;
- nell'acquiescenza all'accertamento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nell'ipotesi di corresponsione rateale delle somme dovute;
- nell'adesione agli inviti al contraddittorio, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nell'ipotesi di corresponsione rateale delle somme dovute;
- nell'adesione ai processi verbali di constatazione, ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, nell'ipotesi di corresponsione rateale delle somme dovute;
- nella conciliazione giudiziale, ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nell'ipotesi di corresponsione rateale delle somme dovute;
- nella remunerazione dei depositi cauzionali relativi alle locazioni e agli affitti;

tenendo presente che, ai fini operativi:

- allo stesso saggio si devono computare gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura;
- gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale;
- se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui viene proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Per comodità operativa, nello specchio che segue si evidenziano le ultime variazioni della misura degli interessi in argomento:

Misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2010		
<i>Periodo</i>	<i>Norme</i>	<i>Saggio di interesse</i>
1.1.2010 - 31.12.2010	D.M. Economia 4.12.2009	1,00%
1.1.2011 - 31-12-2011	D.M. Economia 7.12.2010	1,50%
1.1.2012 - 31-12-2013	D.M. Economia 12.12.2011	2,50%
1.1.2014 -31-12-2014	D.M. Economia 13.12.2013	1,00%
1.1.2015-31-12-2015	D.M. Economia 11.12.2014	0,50%
1.1.2016-31-12-2016	D.M. Economia 11.12.2015	0,20%
1.1.2017-31-12-2017	D.M. Economia 7.12.2016	0,10%
1.1.2018-31-12-2018	D.M. Economia 13.12.2017	0,30%
1.1.2019-31-12-2019 (salvo proroga)	D.M. Economia 12.12.2018	0,80%

Descrizione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi in allegato alla fattura elettronica

L'art. 21, comma 4, lettera a), del decreto Iva, stabilisce che *“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime”*.

La norma citata estende la possibilità di emettere fattura differita anche nel caso di prestazioni di servizi, purché la fattura emessa specifichi in dettaglio le operazioni effettuate e le prestazioni di servizio siano individuabili *“attraverso idonea documentazione”*.

Sotto quest'ultimo profilo, non risultano imposti specifici obblighi documentali rilevanti ai fini fiscali.

Si ritiene, pertanto, che il contribuente, al fine di rendere individuabile la prestazione di servizio, possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta.

Da tale documentazione si deve poter individuare con certezza:

- la prestazione eseguita;
- la data di effettuazione;
- le parti contraenti.

Si può trattare, a titolo di mera esemplificazione, oltre che del documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d'incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi.

A tale fine, nel caso di:

- *cessione di beni*, la fattura elettronica differita potrà contenere, in luogo del dettaglio delle operazioni, anche solo l'indicazione della data e del numero del documento di trasporto o del documento idoneo avente le caratteristiche determinate con D.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 (si ritiene opportuno allegare alla fattura i diversi Ddt, nei limiti delle dimensioni previste per la trasmissione elettronica), tenendo presente - come chiarito con la circolare del 9 agosto 1975, n. 27 - che l'eventuale pagamento, totale o parziale effettuato contestualmente o successivamente all'emissione del documento di trasporto o di altro documento idoneo, non fa

venir meno la facoltà di emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo. Quest'ultima modalità non si rende operativa, se anteriormente all'emissione dei suddetti documenti, abbia luogo il pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, nel qual caso il soggetto cedente deve emettere la relativa autonoma fattura elettronica rispettando le regole previste per la fatturazione immediata;

- *prestazioni di servizi*, ha la possibilità di possa utilizzare la documentazione commerciale prodotta e conservata, peculiare del tipo di attività svolta. Da tale documentazione si deve poter individuare con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti. In concreto, si può trattare, a titolo di esemplificazione, oltre che del documento attestante l'avvenuto incasso del corrispettivo, del contratto, della nota di consegna lavori, della lettera d'incarico, della relazione professionale, purché risultino in modo chiaro e puntuale i richiamati elementi;

Inoltre, sussiste anche la possibilità per il contribuente di emettere fattura differita nell'ipotesi in cui effettui una sola delle richiamate operazioni (cessione di beni o prestazione di servizi, risultanti da idonea documentazione) nello stesso mese, nei confronti del medesimo soggetto, in quanto l'emissione di un'unica fattura riepilogativa si deve ritenere consentita anche in presenza di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel corso dello stesso mese solare nei riguardi del medesimo cessionario e/o committente.

Operazione di conguaglio fiscale dei redditi di lavoro dipendente

La determinazione dell'Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche nel periodo di paga costituisce un prelievo di tipo non definitivo, ma provvisorio e parziale, in quanto il periodo d'imposta di riferimento deve essere individuato nell'anno solare.

La tassazione del reddito di lavoro dipendente, pertanto, deve necessariamente essere eseguita in relazione all'intero reddito di competenza del percipiente percepito nell'arco dell'anno solare.

Infatti, l'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 stabilisce che i datori di lavoro o sostituti d'imposta che pongono in essere erogazioni di compensi per prestazioni di lavoro dipendente sono tenuti ad eseguire l'*operazione di conguaglio* tra le ritenute alla fonte operate sulle somme e sui valori corrisposti e l'imposta che si rende dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti medesimi, tenendo in considerazione delle detrazioni d'imposta di competenza e, se oggetto di specifica richiesta, degli oneri deducibili, di regola, con le competenze del mese di dicembre *oppure*:

- entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento;
e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro:
- alla data della cessazione;

Le operazioni da effettuare in sede di *conguaglio annuale* possono essere così schematizzate:

- 1) rilevazione dei compensi globali imponibili erogati dal datore di lavoro (sostituto d'imposta) nel corso dell'anno (anche per più rapporti di lavoro), comprese le mensilità aggiuntive e le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio 2019, se di competenza del 2018 e, quindi, si devono comprendere le mensilità aggiuntive e i premi e si devono escludere le competenze arretrate e le indennità di trattamento di fine rapporto, al netto delle eventuali trattenute effettuate ai lavoratori pensionati, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali;
- 2) integrare l'ammontare imponibile predetto delle somme e dei valori imponibili corrisposti da terzi, come, a titolo meramente indicativo le indennità di infortunio corrisposte direttamente dall'Inail, le corresponsioni in forma periodica da parte di fondi pensione complementari, le borse di studio, le indennità di presenza e/o altri compensi erogati dallo Stato, Regioni, ecc., che risultano comunicati dal lavoratore dipendente o, entro il 12 gennaio 2018, dallo stesso soggetto erogante;

- 3) aggiungere, se il lavoratore dipendente lo richiede espressamente, i redditi che gli sono stati corrisposti da altri datori di lavoro per rapporti che hanno avuto svolgimento nel corso dell'anno 2018, compresi, ovviamente, quelli che sono stati erogati da soggetti non tenuti ad eseguire le ritenute alla fonte (si ritiene utile rammentare che nell'ipotesi di più rapporti di lavoro con il medesimo sostituto d'imposta, indipendentemente dalla richiesta del sostituto d'imposta o lavoratore interessato, l'operazione di conguaglio deve necessariamente comprendere tutti i valori e le somme complessivamente corrisposti nel corso dei diversi periodi lavorativi dell'anno);
- 4) conteggiare a favore del sostituto d'imposta o percipiente gli eventuali oneri deducibili;
- 5) ricalcolare l'imposta globale lorda dovuta sull'entità complessiva del reddito di lavoro dipendente sulla base degli scaglioni di reddito annuale e delle aliquote corrispondenti;
- 6) detrarre, dopo averne individuata l'esatta determinazione, dall'*imposta lorda dovuta* le varie detrazioni d'imposta spettanti, tra cui quelle per carichi di famiglia;
- 7) applicare e, quindi, riconoscere l'eventuale credito d'imposta spettante in relazione ai redditi prodotti all'estero, se alla formazione dell'entità imponibile sono concorsi redditi di lavoro dipendente prestato all'estero con assoggettamento a tassazione in via definitiva;
- 8) individuare il conguaglio d'imposta procedendo a detrarre dall'ammontare dell'imposta lorda le detrazioni spettanti e l'imposta effettivamente trattenuta nel corso delle erogazioni dei vari periodi di paga dell'anno sia dal datore di lavoro, sia, se ne ricorrono le condizioni, da terzi che hanno proceduto a erogare compensi e/o emolumenti compresi nell'operazione in argomento.

Memorizzazione, stampa e conservazione registri contabili

Le vigenti disposizioni stabiliscono che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale *i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non sono scaduti da oltre tre mesi*, anche se in sede di controlli e ispezioni, i medesimi risultano aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengono stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza.

Si rende operativa, alla regola predetta, la tenuta con sistemi elettronici dei *registri Iva relativi a fatture emesse e ricevute (acquisti)* si deve *considerare regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei* nei termini di legge, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi risultano aggiornati e vengono stampati a seguito di specifica richiesta.

In considerazione che il termine di presentazione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta 2017 è scaduto il 31 ottobre 2018, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, la stampa sui registri della contabilità riferita a tale esercizio sociale o periodo d'imposta deve necessariamente risultare effettuata, nella generalità delle situazioni, entro il 31 gennaio 2019, tenendo in considerazione che:

- l'obbligo di memorizzazione delle operazioni contabili deve essere assolto entro 60 giorni dalla data in cui l'evento (operazione) ha avuto effettiva manifestazione;
- le scritture contabili con rilevanza fiscale possono essere conservate anche sotto forma di documenti informatici se possono essere rese leggibili.

I libri contabili obbligatori previsti dal codice civile interessati alla stampa sono:

- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'esercente attività impresa;

mentre i libri e i registri contabili obbligatori previsti da norme tributarie interessati alla stampa, se ne ricorrono i presupposti, sono:

- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- i registri Iva (tra cui i registri delle fatture emesse, dei corrispettivi e degli acquisti);
- le scritture ausiliare di natura contabile;
- le scritture ausiliare di magazzino;

mentre per quanto attiene al *registro dei beni ammortizzabili*, i termini da rispettare devono essere individuato in relazione all'utilizzo:

- *di sistemi meccanografici*, nel qual caso:
 - l'aggiornamento, che deve consistere nella memorizzazione dei dati nel computer o nel sistema elettronico in essere, doveva risultare avvenuto entro il 31 ottobre 2018 (termine previsto per la presentazione del modello Redditi 2018);
 - la stampa del registro deve risultare effettuata entro il 31 gennaio 2019;
- *del supporto cartaceo*, la trascrizione dei dati doveva avvenire entro il 31 ottobre 2019 (termine previsto per la presentazione del modello Redditi 2019).

Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, se ne ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come accennato precedentemente, devono necessariamente tenere:

- il libro giornale;
- il libro degli inventari;
- i registri prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
- le scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito;
- le scritture ausiliarie di magazzino, tenute in forma sistematica e secondo norme di ordinata contabilità, dirette a seguire le variazioni intervenute tra le consistenze negli inventari annuali.

Per quanto attiene:

- *al libro giornale*, che costituisce la scrittura destinata a raccogliere in modo analitico e in maniera progressiva i dati, tra loro collegati, inerenti all'intera gestione dell'impresa necessaria alla determinazione del reddito conseguito nel corso di un determinato periodo d'imposta, oltre a permettere la redazione del bilancio d'esercizio e l'evidenziazione del patrimonio netto esistente ad una certa data;
- *al libro degli inventari*, che oltre a fornire in modo dettagliato le informazioni e gli elementi espressamente prescritti dal codice civile o da leggi speciali, consente, come regola, la trascrizione e l'evidenziazione della cosiddetta "consistenza dei beni" raggruppati in categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo;
- *ai registri Iva*, che devono necessariamente raccogliere le informazioni degli atti economici posti in essere in relazione all'attività economica, che sono individuabili nel registro delle fatture emesse (di cui all'art. 23 del decreto Iva) e/o dei corrispettivi (di cui all'art. 24 del decreto Iva) e del registro degli acquisti (di cui all'art. 25 del decreto Iva);
- *al registro beni ammortizzabili*, previsto dall'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nel quale devono risultare rilevate tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali;
- *ai libri sociali*, la cui tenuta è obbligatoria in relazione alla tipo di società e della inerente gestione amministrativa e finanziaria.

La norma prevista dall'art. 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994, assume carattere generale e, di conseguenza, si rende operativa nei riguardi di tutti i libri e registri contabili che risulta tenuto con sistemi meccanografici (compresi, quindi, sia il libro giornale e il libro degli inventari, sia i registri unici multi-aziendali a striscia continua utilizzabili sia come libro giornale ai fini civilistici, sia come registro unico agli effetti Iva il cui impiego è stato espressamente autorizzato dal D.M. 22 dicembre 1988).

Unica eccezione risulta operativa per il *registro dei beni ammortizzabili* il cui termine di redazione continua a coincidere, in base all'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con quello di invio delle dichiarazioni (quindi, per il periodo di imposta 2018 il termine è scaduto il 31 ottobre 2019); il tutto come schematizzato nel seguente prospetto:

Libri/registri	Numerazione	Imposta di bollo		Scadenza
		Società di capitali	Altri soggetti	
Libro giornale	SI progressivo per anno 2018/1...	16,00 € ogni 100 pagine o frazione	32,00 € ogni 100 pagine o frazione	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
Libro Inventari	SI progressivo per anno 2018/1...	16,00 € ogni 100 pagine o frazione	32,00 € ogni 100 pagine o frazione	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi
Registri Iva	Sì progressivo per anno 2018/1...	Non prevista	Non prevista	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale Iva (<i>quindi, per l'anno 2018, entro il 31 gennaio 2019</i>)
Registro beni ammortizzabili	Sì	Non prevista	Non prevista	Entro la presentazione della dichiarazione dei redditi per anno 2018
Partitari mastrini	Non obbligatoria	Non prevista	Non prevista	entro 3 mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi e seguono il libro giornale.

La modifica del termine di presentazione della *dichiarazione annuale Iva* che, come accennato, per l'anno 2016 è stata prevista nel corso del mese di febbraio 2017 e per l'anno 2017 e 2018 il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, applicando letteralmente il disposto dell'art. 7, comma 4-ter, del D.L. 357/1994, che recita "*a tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all'esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi...*" tende a far ritenere variati anche i termini di stampa o di conservazione dei registri e dei documenti rilevanti ai fini Iva.

In pratica, sulla base di quanto letteralmente previsto, i contribuenti (e, ovviamente, anche i professionisti che gestiscono la contabilità per i loro clienti) dovrebbero procedere a stampare i registri e i documenti Iva in un periodo precedente a quello delle altre scritture contabili.

Non solo, così operando, si renderebbero operative due diverse procedure di stampa e/o conservazione, in date diverse e in relazione al medesimo periodo d'imposta, con aggravio in termini di adempimenti che non consentirebbero alcun vantaggio pratico.

I dubbi sono venuti meno valutando che il *processo di conservazione* deve risultare posto in essere entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi. Al riguardo, merito, la stessa Agenzia delle entrate ha puntualizzato che, nonostante il disallineamento dei termini di presentazione delle dichiarazioni imposte dirette e Iva, *per ragioni di semplificazione e uniformità del sistema*, il momento di conclusione del processo di conservazione dei documenti fiscali deve essere fatto coincidere con il *terzo mese successivo al termine di presentazione dell'adempimento dichiarativo reddituale*.

Ne deriva, di conseguenza, che i soggetti economici nel rispetto di norme civili e fiscali, oltre a essere obbligati alla tenuta e alla conservazione di determinati libri e registri contabili entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi dell'inerte periodo d'imposta, devono necessariamente procedere:

- a stamparli in formato cartaceo;
oppure:
- a conservarli elettronicamente su supporti informatici.

Pertanto, come accennato, con riferimento al periodo d'imposta 2018, *per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare*, il termine per la stampa o la conservazione elettronica scade il 31 gennaio 2019 (tre mesi dal 31 ottobre 2018, termine di presentazione della relativa dichiarazione Redditi 2018).

Per effetto della soppressione della bollatura iniziale, che richiedeva l'intervento:

- dell'ufficio del registro delle imprese;
o:
- del notaio;

la numerazione deve necessariamente essere eseguita direttamente dal soggetto che è obbligato alla tenuta delle scritture.

Infatti, le vigenti modalità operative, oltre ad escludere indirettamente la numerazione preventiva per blocchi di pagine, prevedono che:

- il soggetto interessato o contribuente ha la possibilità di attribuire un numero progressivo a ciascuna pagina, prima di utilizzare la stessa e, quindi, la numerazione diventa un onere del soggetto obbligato alla tenuta delle scritture contabili, anche se sussiste la possibilità di procedere in conformità a titolo volontario;
- può essere posta in essere anche in un momento immediatamente precedente all'utilizzo della singola pagina, in quanto non viene richiesta la numerazione complessiva del registro contabile o fiscale prima che il medesimo venga di fatto messo in uso.

In pratica, per:

- *il libro giornale*, il tipo di numerazione deve essere progressivo per anno di utilizzo con specificazione dell'anno di riferimento dell'esercizio o del periodo d'imposta, tenendo presente che per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, l'anno da specificare è il primo.

Esempio:

- per le scritturazioni che riguardano il periodo d'imposta 2018 (periodo: dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018) le pagine dovranno risultare numerate nel modo seguente: "2018/1, 2018/2, 2018/3 ... 2018/nnn";
- per le scritturazioni che riguardano l'esercizio sociale 1° maggio 2018 - 30 aprile 2019, le pagine dovranno risultare numerate, anche per quanto concerne il periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2018, nel modo seguente: "2018/1, 2018/2, 2018/3 ... 2018/nnn".

Inoltre, si ritiene utile precisare che:

- se si deve procedere alla stampa delle registrazioni sul libro giornale dei primi quattro mesi dell'anno 2019, con l'apposizione della numerazione progressiva "2019/1; 2019/2, 2019/3 ... 2019/nnn";
- se si deve eseguire, per ipotesi, nel corso del mese di maggio 2019, l'annotazione delle scritture di rettifica inerenti all'esercizio 2019 (ammortamenti, accantonamenti, valutazioni, svalutazioni, ecc.);

non è necessario interrompere la numerazione progressiva 2018, in quanto si deve ritenere corretto e, quindi, possibile continuare con la stessa anche se le registrazioni che costituiscono oggetto di elaborazione e stampa riguardano l'anno precedente;

- *il libro degli inventari*, il tipo di numerazione deve essere progressivo per anno d'utilizzo con specificazione dell'anno di riferimento dell'esercizio o del periodo d'imposta, tenendo presente che:
 - per le società con esercizio non coincidente con l'anno solare, l'anno da evidenziare è il primo;
 - l'indicazione dell'anno può anche essere omessa se le annotazioni riguardano solamente poche pagine.

Esempio:

- per l'inventario riguardante l'anno 2018 (periodo: dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018) le pagine dovranno risultare numerate nel modo seguente: "2018/1, 2018/2, 2018/3 ... 2018/nnn" oppure, se le annotazioni occupano solo poche pagine: "1, 2, 3 ... nnn";
- per l'inventario riguardante l'esercizio sociale 1° maggio 2018 - 30 aprile 2019, le pagine dovranno risultare numerate nel modo seguente: "2018/1, 2018/2, 2018/3 ... 2018/nnn" oppure, se le annotazioni occupano solo poche pagine: "1, 2, 3 ... nnn";
- *i registri fiscali* (registri Iva degli acquisti, delle fatture emesse, dei corrispettivi, dei beni ammortizzabili, ecc.), il tipo di numerazione deve essere progressivo per periodo d'imposta di utilizzo con indicazione dell'anno di riferimento della contabilità.

Al riguardo, si ritiene utile porre in rilievo che:

- *la numerazione del libro giornale, del libro degli inventari e dei registri obbligatori ai fini fiscali* deve essere effettuata progressivamente per ciascun anno, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno sui si riferisce (es.: per l'anno 2018 sarà 2018/1, 2018,2, ecc.), al fine di evitare numerazioni con progressività illimitata;
- *per i libri e i registri contabili* per i quali è stato soppresso l'obbligo di bollatura e vidimazione iniziale e che non sono stati, come detto, facoltativamente bollati e vidimati dal contribuente, l'anno da indicare è quello cui fa riferimento la contabilità e non quello in cui è effettuata la stampa delle pagine; nel caso di bollatura e vidimazione facoltativa dei libri, si continua ad applicare il criterio di numerazione dell'anno in cui è effettuata la vidimazione;

- *per quanto riguarda la numerazione progressiva del libro degli inventari*, si ritiene che, qualora le relative annotazioni occupino solo poche pagine per ciascuna annualità, l'indicazione dell'anno possa essere omessa.

Quanto puntualizzato fa riferimento a "tutti i registri", sia essi libri civilistici, ovvero libri o registri tributari, si ritiene che i medesimi devono ritenersi regolari se numerati progressivamente con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce la contabilità.

L'obbligo, di natura formale, dettato dall'interpretazione di una norma di legge, ha infatti l'intento di evitare, come detto, numerazioni con progressività illimitata, anche al fine di soddisfare il principio di "ordinata contabilità", disposto dall'art. 2219 del codice civile.

Le disposizioni normative che riguardano la tenuta dei documenti contabili da tempo consentono la produzione e la conservazione di questi in modo informatizzato.

Il termine di riferimento per procedere alla conservazione di tutti i documenti informatici coincide con il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, termine valido anche per i documenti rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché a partire dal periodo d'imposta 2018, come accennato, la scadenza per la presentazione delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva siano disallineati.

In caso di *periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare*, i documenti rilevanti ai fini Iva riferibili ad un anno solare andranno, comunque, conservati entro il terzo mese successivo al termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile.

Agenda

Scadenario dall'1 al 15 Gennaio 2019

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-ATTIVAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Inizia a decorrere, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei periodi d'imposta 1° gennaio 2016-31 dicembre 2017 e 1° gennaio 2017-31 dicembre 2017, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
1	SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO-CESSAZIONE DELL'OBBLIGO DI TENUTA Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>coincidente con l'anno solare</i> che si è chiuso alla fine dello scorso mese, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se nei precedenti periodi d'imposta 1° gennaio 2017-31 dicembre 2017 e 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018, entrambi gli ammontari inerenti ai ricavi e al valore complessivo delle rimanenze sono risultati superiori rispettivamente a € 5.164.568,99 e a € 1.032.913,80.	
2	ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta <i>non coincidente con l'anno solare, la cui chiusura è stabilita per la fine del prossimo di febbraio</i> , inizia il termine, che si conclude alla fine del corrente mese di gennaio, per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'imposta sul reddito e dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive; mediante versamento utilizzando il modello F24.	
3	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, lettera a), del Tulp, che sono collegati alla rete telematica, devono procedere ad eseguire la comunicazione, tramite collegamento telematico, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'ammontare complessivo delle giocate che sono state effettuate, da ciascun apparecchio, nel corso del precedente periodo bimestrale contabile.	
5	ESERCENTI ATTIVITÀ DI TRASPORTO I soggetti esercenti attività di trasporto devono procedere, in relazione alle annotazioni eseguite <i>nel corso del mese precedente</i> , all'emissione e all'annotazione della fattura o della nota debito inerente alle provvigioni corrisposte ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio per il trasporto pubblico urbano di persone.	
5	IMPOSTA REGIONALE SULLE EMISSIONI DEGLI AEROMOBILI Versamento dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili da parte dell'esercente aeromobili (cioè da colui il quale assume l'esercizio dell'aeromobile, ai sensi dell'art. 874 del Codice della navigazione - in mancanza della dichiarazione di esercente, si presume tale, fino a prova contraria, il proprietario dell'aeromobile).	
5	IVA E IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - ANNOTAZIONE ABBONAMENTI Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono procedere ad	

	<p>eeguire l'annotazione nel previsto prospetto degli abbonamenti che sono stati rilasciati nel corso del mese precedente.</p>
7	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-DATI RELATIVI ALLA CONTABILITÀ Invio all'Agencia delle dogane dei dati relativi alle contabilità <i>del mese precedente</i> da parte di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali e rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici; - <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nella fabbricazione di aromi; - <i>destinatari registrati (ex operatori professionali o rappresentanti fiscali)</i> che svolgono attività nel settore dell'alcole e delle bevande alcoliche; - <i>depositari autorizzati</i> che svolgono attività nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra; - <i>destinatari registrati (ex operatori qualificati come operatori professionali registrati)</i>, che svolgono attività nel settore del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.
7	<p>AGENZIA DELLE DOGANE-RIEPILOGO DEL MOVIMENTO MENSILE D'IMPOSTA Invio all'Agencia delle dogane dei dati relativi al riepilogo del movimento mensile d'imposta ed agli accrediti d'imposta utilizzati nel corso <i>del mese precedente</i> da parte sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore prodotti energetici, sia dei <i>depositari autorizzati</i> del settore alcoli.</p>
10	<p>AGENZIA DELLE DOGANE E PRODOTTI ENERGETICI Invio all'Agencia delle dogane dei dati inerenti alle contabilità dello scorso <i>mese di novembre (secondo mese precedente a quello in corso)</i> da parte degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nel settore dei prodotti energetici.</p>
10	<p>FONDO ANTONIO PASTORE-CONTRIBUZIONE Versamento trimestrale da parte delle aderenti aziende di commercio, alberghiero, spedizione e trasporto dei premi dovuti per l'assicurazione polivalente supplementare <i>ex Previr</i> (Fondo Antonio Pastore) a favore e nell'interesse dei dirigenti in servizio presso le predette aziende ed altre iscritte al Fondo di previdenza Mario Negri.</p>
10	<p>FONDO FASDAC MARIO BESUSSO-CONTRIBUZIONE Versamento trimestrale dei contributi assistenziali dovuti al Fasdac "Mario Besusso", che è il Fondo di Assistenza Sanitaria per i dirigenti delle aziende commerciali, di trasporto e spedizione, dei magazzini generali, degli alberghi e delle agenzie marittime.</p>
10	<p>FONDO MARIO NEGRI-CONTRIBUZIONE Pagamento trimestrale, da parte delle aziende datrici di lavoro interessate, dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei dirigenti delle aziende commerciali, dei trasporti, dei servizi, ausiliarie e del terziario avanzato, <i>nonché</i> dei dirigenti degli alberghi, delle agenzie marittime e dei magazzini generali.</p>
10	<p>LAVORATORI DOMESTICI-CONTRIBUTI Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ai lavoratori domestici <i>per il precedente trimestre solare (mesi di ottobre, novembre e dicembre 2018)</i>, la cui determinazione deve avvenire in relazione all'orario di lavoro svolto (inferiore o superiore alle 24 ore settimanali).</p>
12	<p>COMPENSI ED INDENNITÀ A CARICO DI TERZI E OPERAZIONI DI CONGUAGLIO</p>

	<p>Per i soggetti-prestatori di lavoro dipendente che percepiscono indennità e compensi a carico di terzi per incarichi svolti in relazione alla loro qualità lavorativa, ad esclusione di quelli che per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro e di quelli che per legge devono essere riversati allo Stato, è necessario procedere a segnalare al proprio datore di lavoro o sostituto d'imposta il dettaglio delle somme corrisposte, dell'ammontare dei contributi di competenza e dell'importo delle ritenute alla fonte eseguite, affinché lo stesso ne tenga conto ai fini delle operazioni di conguaglio.</p>	
12	<p>COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO DEI COMPENSI E DELLE RETRIBUZIONI AGGIUNTIVE</p> <p>I soggetti che hanno corrisposto compensi e/o retribuzioni non aventi carattere fisso o il requisito della continuità a "lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni" devono segnalare agli Uffici delle Amministrazioni dello Stato che eseguono le operazioni di conguaglio il dettaglio delle somme corrisposte, dell'ammontare dei contributi di competenza e dell'importo delle ritenute alla fonte eseguite.</p>	
12	<p>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE CORRISPOSTI ENTRO IL 12 GENNAIO E OPERAZIONI DI CONGUAGLIO</p> <p>Si devono considerare percepiti nel periodo d'imposta oggetto delle operazioni di conguaglio (anno o periodo d'imposta: 2018), anche le somme e i valori in genere, corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.</p>	
15	<p>ACQUISTI INTRACOMUNITARI-ANNOTAZIONE FATTURE PERVENUTE</p> <p>I soggetti con partita Iva che hanno posto in essere acquisti intracomunitari devono procedere a eseguire l'annotazione nel registro Iva degli acquisti e in quello Iva delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute <i>nel corso del mese precedente, con riferimento a tale mese.</i></p>	
15	<p>ACQUISTI INTRACOMUNITARI-EMISSIONE AUTOFATTURA RETTIFICATIVA</p> <p>I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui è pervenuta una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, devono procedere all'emissione dell'autofattura integrativa in relazione alle fatture annotate <i>nel corso del mese precedente.</i></p>	
15	<p>ACQUISTI INTRACOMUNITARI-MANCATRO RICEVIMENTO DELLA FATTURA [F]</p> <p>I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, a cui non è pervenuta la inerente fattura <i>entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,</i> devono procedere all'emissione della prevista autofattura inerente alle operazioni poste in essere <i>nello scorso mese di agosto (terzo mese precedente a quello in corso).</i></p>	
15	<p>AGRITURISMO-CORRISPETTIVI</p> <p>Annotazione nel registro Iva dei corrispettivi, da parte delle imprese agrituristiche che rilasciano le ricevute fiscali, degli ammontari inerenti alle operazioni effettuate <i>nel corso del mese precedente, se, ovviamente, non hanno già provveduto ad eseguire le rilevazioni analitiche giornaliere.</i></p>	
15	<p>ALCOLI METILICI</p> <p>Termine per procedere alla trasmissione al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione della copia del registro di carico da parte delle imprese che producono, commercializzano e utilizzano alcoli metilici, nel quale devono risultare le annotazioni inerenti alle operazioni di carico e scarico poste in essere</p>	

	nel corso del mese precedente e le rimanenze alla fine del mese, tenendo, in ogni caso, presente che alla copia del registro deve necessariamente essere anche allegato un documento nel quale devono essere riepilogate le merci che nel corso del mese di riferimento sono state trasferite ai depositi commerciali o alle ditte utilizzatrici <i>(con raggruppamento per cliente destinatario)</i> .	
15	ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE - REGISTRAZIONI CONTABILI Le associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni <i>pro loco</i> che hanno esercitato la prevista opzione per l'applicazione del regime di cui alla L. 16 dicembre 1991, n. 398, devono procedere ad eseguire le annotazioni di natura contabile inerenti sia ai corrispettivi, sia agli altri proventi conseguiti nell'ambito dell'esercizio di attività commerciali <i>nel corso del mese precedente</i> .	
15	COMMERCianti AL DETTAGLIO E SOGGETTI ASSIMILATI - ANNOTAZIONE CUMULATIVA DELLE OPERAZIONI I commercianti al dettaglio e i soggetti assimilati hanno la possibilità di procedere all'annotazione riepilogativa mensile, anziché giornaliera, dei corrispettivi <i>inerenti al mese precedente</i> , se, ovviamente, i medesimi risultano certificati dallo scontrino fiscale. Detta facoltà è consentita anche ai contribuenti che emettono le ricevute fiscali, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta ai fini certificativi.	
15	DEPOSITI COMMERCIALI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ NEL SETTORE DELL'ALCOLE E DELLE BEVANDE ALCOLICHE Invio dei dati relativi alle contabilità dello scorso <i>mese di novembre (secondo mese precedente a quello in corso)</i> degli operatori esercenti i depositi commerciali che svolgono attività nei settori dell'alcole e delle bevande alcoliche, con esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.	
15	ENTI NON COMMERCIALI CHE DETERMINANO FORFETTARIAMENTE IL REDDITO Gli enti non commerciali che determinano forfettariamente il reddito, devono procedere ad annotare l'ammontare complessivo, distinto per aliquota, delle operazioni fatturate nel mese precedente nei registri previsti ai fini Iva <i>oppure, in alternativa</i> nel modello di prospetto riepilogativo previsto per i cosiddetti contribuenti "supersemplificati", che necessariamente deve essere numerato progressivamente prima di essere posto in uso.	

15	<p>FATTURAZIONE ELETTRONICA DELLE OPERAZIONI - SOGGETTI PASSIVI IVA</p> <p>I soggetti passivi Iva, entro la data in esame, devono procedere ad emettere le fatture, <i>eventualmente anche in forma semplificata</i>, in formato elettronico inerenti:</p> <ul style="list-style-type: none">• alle cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo all'identificazione degli operatori o dei soggetti tra i quali è stata posta in essere l'operazione nel corso del mese precedente;• alle cessioni comunitarie non imponibili che sono state effettuate nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi "generiche" non soggette all'imposta che risultano poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;• alle prestazioni di servizi "generiche" rese o ricevute (autofattura) da un soggetto passivo che risulta localizzato fuori dell'Unione europea poste in essere nel corso del mese precedente;• alle prestazioni di servizi identificabili tramite idonea documentazione, poste in essere nel corso del mese precedente nei riguardi dello stesso operatore economico o soggetto. <p>N.B.: si ritiene opportuno rammentare che i predetti documenti emessi devono necessariamente essere annotati entro il termine di emissione e con riferimento al mese di effettiva esecuzione delle operazioni stesse.</p>	
15	<p>FATTURE E AUTOFATTURE DI IMPORTO INFERIORE A € 300,00</p> <p>Annotazione in modo cumulativo in un documento riepilogativo delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario o committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente, di ammontare inferiore a € 300,00.</p>	
15	<p>IMPRESE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE O DI SERVIZI</p> <p>In presenza dell'avvenuto esercizio dell'apposita opzione, le imprese operanti nel settore della grande distribuzione commerciale o di servizi devono procedere all'invio telematico all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto vendita e per ciascuna giornata, dell'entità dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, inerenti al mese precedente, in sostituzione dell'obbligo di certificazione tramite ricevuta o scontrino fiscale.</p>	
15	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-ANNOTAZIONE FATTURA RICEVUTE NEL CORSO DEL MESE PRECEDENTE</p> <p>I soggetti con partita Iva che effettuano acquisti intracomunitari, entro la data in esame, devono procedere ad annotare nel registro Iva degli acquisti e nel registro Iva delle fatture emesse i documenti di acquisto intracomunitari ricevuti <i>nel corso del mese precedente</i>, con riferimento a tale mese, dopo aver proceduto alla debita integrazione.</p>	
15	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-AUTOFATTURA</p> <p>I soggetti con partita Iva che hanno effettuato acquisti intracomunitari di beni o servizi, entro la data in esame devono emettere:</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>se hanno ricevuto una fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale che è stata registrata nel corso del mese precedente</i>, devono procedere ad	

	<p>emettere autofattura integrativa</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>se non hanno ricevuto la relativa fattura entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, devono procedere all'emissione dell'autofattura relativa alle operazioni effettuate nel terzo mese precedente.</i>	
15	<p>PRODUTTORI AGRICOLI-CESSIONI AL MINUTO A PRIVATI CONSUMATORI</p> <p>I produttori agricoli, che hanno optato per l'applicazione del regime normale Iva, hanno la possibilità, per le cessioni di beni poste in essere nei riguardi di soggetti privati consumatori nel corso del mese precedente, di eseguire un'unica annotazione cumulativa nel registro Iva dei corrispettivi.</p>	

Schede operative

Fatturazione elettronica-controlli dello SdI e codici di errore inerenti alla ricevuta di scarto

<i>Tipologia di controllo</i>	<i>Finalità del controllo</i>	<i>Codice identificativo delle motivazioni dello scarto</i>
Nomenclatura e unicità del file trasmesso	La verifica viene eseguita al fine di intercettare ed impedire l'invio di un file già trasmesso. Attraverso un controllo sulla nomenclatura del file ricevuto il Sistema Ricevente verifica che il nome file sia conforme e che non sia stato già inviato un file con lo stesso nome; inoltre viene verificata l'unicità del file trasmesso attraverso un controllo dell'hash (impronta informatica del file), a prescindere dal nome del file; in caso di esito negativo del controllo il file viene rifiutato con le motivazioni ->	<ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00001 - Nome file non valido - Codice: 00002 - Nome file duplicato - Codice: 00404 - È stato già trasmesso un file con identico contenuto
Dimensioni del file	La verifica viene effettuata al fine di garantire che il file ricevuto non ecceda le dimensioni ammesse o previste per il rispettivo canale di trasmissione ->	<ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00003 - Le dimensioni del file superano quelle ammesse
Verifica di integrità del documento	La verifica viene effettuata al fine di garantire che il documento ricevuto non abbia subito modifiche successivamente all'apposizione della firma; attraverso un controllo sulla firma apposta sull'oggetto trasmesso, il Sistema Ricevente verifica l'integrità dell'oggetto stesso; se il documento ricevuto non corrisponde al documento sul quale è stata apposta la firma, il documento viene rifiutato con la motivazione ->	<ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00102 - La firma elettronica apposta al file non risulta valida
Verifica di autenticità del certificato di firma	La verifica viene effettuata al fine di garantire la validità del certificato di firma utilizzato per apporre la firma elettronica qualificata al documento; sulla	<ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00100 - Certificato di firma scaduto - Codice: 00101-Certificato di firma revocato

Tipologia di controllo	Finalità del controllo	Codice identificativo delle motivazioni dello scarto
	<p>base delle informazioni messe a disposizione dalle “<i>Certification Authorities</i>”, il Sistema Ricevente verifica la validità del certificato di firma, che non deve risultare scaduto, revocato o sospeso; in caso di certificato di firma non valido, il documento viene rifiutato con le motivazioni -></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00104 - La CA (Certification Authority) che ha emesso il certificato di firma non risulta nell’elenco delle CA affidabili - Codice: 00107 - Il certificato di firma non è valido
<p>Verifica di conformità del formato dati fattura</p>	<p>La verifica viene effettuata per garantire che il contenuto del documento sia rappresentato secondo le regole definite nelle specifiche tecniche. Se dovesse risultare una non corretta aderenza alle regole, il documento viene rifiutato con le motivazioni -></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00103 - Alla firma elettronica apposta al file manca il riferimento temporale - Codice: 00105 - Il riferimento temporale associato alla firma elettronica apposta al file è successivo alla data di ricezione del file - Codice: 00106 - Il file compresso è vuoto oppure non è leggibile - Codice: 00200 -File non conforme al formato (<i>nella descrizione del messaggio è riportata l’indicazione puntuale della non conformità</i>) - Codice: 00201 - Non è possibile procedere con ulteriori controlli perché gli errori di formato presenti nel file superano il numero massimo previsto (50)
<p>Verifica di coerenza sul contenuto</p>	<p>La verifica viene effettuata per garantire la coerenza del contenuto degli elementi informativi per come previsto dalle regole tecniche; in caso di mancato rispetto di dette regole, il documento viene rifiutato con le motivazioni -></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00400 - A fronte di un’aliquota pari a zero, la Natura non è stata indicata o non è stata correttamente valorizzata (si ricorda che la natura N6-Reverse Charge è compatibile con l’indicazione dell’aliquota 0 solo per le fatture emesse, mentre è compatibile solo con l’aliquota diversa da 0 per le fatture ricevute) (<i>se nei dati di riepilogo l’aliquota IVA risulta essere uguale a zero, deve essere indicata la natura dell’operazione che giustifica il valore zero dell’aliquota. Per aliquota IVA uguale a zero la natura dell’operazione deve essere</i>

Tipologia di controllo	Finalità del controllo	Codice identificativo delle motivazioni dello scarto
		<p><i>sempre valorizzata, con la sola esclusione, in caso di DTR, del valore N6 (Reverse Charge). Per aliquota IVA diversa da zero la natura dell'operazione non deve essere mai valorizzata oppure, in caso di DTR, può essere valorizzata con il solo valore N6 (Reverse Charge))</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00401 - A fronte di un'aliquota diversa da zero, è stata indicata una Natura non compatibile con l'operazione (<i>se nei dati di riepilogo l'aliquota IVA risulta essere diversa da zero, tenendo presente che in caso di DTE la natura dell'operazione non deve essere valorizzata oppure in caso di DTR l'unica natura compatibile con l'operazione può essere N6 [Reverse Charge]</i>) - Codice: 00420 - A fronte di Esigibilità IVA uguale a S (Split-Payment), per Natura è stato indicato N6 (Reverse Charge) (<i>una operazione con natura N6 (Reverse Charge) non può prevedere una modalità di versamento dell'IVA in regime di "split payment"</i>) - Codice: 00424 - L'aliquota non è indicata in termini percentuali (<i>l'aliquota IVA va sempre espressa in termini percentuali; ad esempio un'aliquota del 10% va indicata con 10.00 e non con 0.10</i>) - Codice: 00431- A fronte di Tipo Documento uguale a TD07 (fattura semplificata) o TD08 (nota di credito semplificata), gli Identificativi Fiscali e gli Altri Dati Identificativi del Cessionario e/o Committente non sono

Tipologia di controllo	Finalità del controllo	Codice identificativo delle motivazioni dello scarto
		<p>stati valorizzati (almeno uno dei due deve essere presente nel file) <i>(per i documenti di tipo semplificato (tipo documento TD07 o TD08) contenuti in file di tipo DTE, è possibile inserire, per identificare la controparte (cessionario e/o committente), o gli identificativi fiscali o gli altri dati anagrafici o entrambi. Non è ammessa l'assenza sia degli uni che degli altri)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00432 - A fronte di Tipo Documento uguale a TD01 (fattura), TD04 (nota di credito) o TD05 (Nota di debito), gli Identificativi Fiscali del Cessionario e/o Committente non sono stati indicati <i>(per i documenti di tipo ordinario (tipo documento TD01 o TD04 o TD05) contenuti in file di tipo DTE, è obbligatorio inserire, per identificare la controparte (cessionario e/o committente), i suoi identificativi fiscali)</i> - Codice: 00433 - L'Imposta o l'Aliquota non sono state valorizzate (devono essere entrambe presenti nel file, a meno che il TipoDocumento sia uguale a TD07, fattura semplificata, o TD08, nota di credito semplificata) <i>(solo per i documenti di tipo semplificato (tipo documento TD07 o TD08) è prevista la possibilità di indicare, in alternativa non esclusiva, l'aliquota IVA o l'imposta. In tutti gli altri casi devono essere presenti sia l'una che l'altra)</i> - Codice: 00434 - Imposta e Aliquota non coerenti <i>(l'aliquota IVA e l'imposta presenti in un blocco di dati di riepilogo sono giudicate non coerenti quando l'aliquota IVA è pari</i>

Tipologia di controllo	Finalità del controllo	Codice identificativo delle motivazioni dello scarto
		<p><i>a zero e l'imposta è diversa da zero oppure l'aliquota IVA è diversa da zero e l'imposta è pari a zero ed il valore zero di quest'ultima non è giustificabile con un basso valore dell'imponibile, cioè quando [aliquota x imponibile] : 100 > 0.00)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00435 - Detraibile e Deducibile non possono essere presenti contemporaneamente con riferimento agli stessi DatiRiepilogo (<i>uno stesso importo non può essere riferito a spese che siano contemporaneamente deducibili e detraibili</i>) - Codice: 00436 -DataRegistrazione antecedente alla data del documento (<i>la data di registrazione di un documento indicata nel file di tipo DTR non può risultare anteriore alla data del documento stesso; questo controllo viene effettuato anche nel caso di tipo documento uguale a TD12 ma solo se presente il campo 3.2.3.1.2 <Data></i>) - Codice: 00442 - La rettifica non è possibile perché i dati risultano già annullati (<i>non è possibile rettificare il documento indicato nel file di rettifica in quanto risulta già annullato</i>) - Codice: 00443 - L'annullamento non è possibile perché i dati risultano già annullati (<i>non è possibile annullare il documento o il file indicati nel file di annullamento in quanto sono già stati precedentemente annullati</i>) - Codice: 00444 - Il file originario indicato nel campo IdFile non esiste (<i>nel file di</i>

Tipologia di controllo	Finalità del controllo	Codice identificativo delle motivazioni dello scarto
		<p><i>rettifica e/o annullamento è stato indicato l'identificativo di un file che non esiste)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00445 - Il file indicato nel campo IdFile non è il file originario (<i>il file di rettifica e/o annullamento deve rettificare e/o annullare il file originario e non file di rettifica e/o annullamento</i>) - Codice: 00446- Posizione non trovata all'interno del file originario (<i>la posizione del documento indicata nel file di rettifica e/o annullamento non è una posizione esistente all'interno del file indicato come file oggetto di rettifica e/o annullamento</i>) - Codice: 00447- Un file di rettifica non deve contenere più di un documento (<i>con un file di rettifica è possibile modificare un solo documento alla volta</i>) - Codice: 00460 - Il Tipo Documento non è coerente con il Paese del Cedente e/o Prestatore (<i>in un file di tipo DTR è possibile inserire dati relativi a fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o servizi (tipo documento TD10 e TD11). Questo però è consentito solo se il paese della controparte (cedente e/o prestatore) è diverso da IT e rientra in uno di quelli previsti per questo tipo di operazioni (AT – BE – BG – CY – HR – DK – EE – FI – FR – DE – GB – EL – IE – LV – LT – LU – MT – NL – PL – PT – CZ – RO – SK – SI – ES – SE - HU)</i>) - Codice: 00461- Il Tipo Documento non è

<i>Tipologia di controllo</i>	<i>Finalità del controllo</i>	<i>Codice identificativo delle motivazioni dello scarto</i>
		<p>ammesso per le fatture emesse <i>(in un file di tipo DTE non è possibile inserire dati relativi a fatture di acquisto intracomunitario di beni e/o servizi (tipo documento TD10 e TD11))</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00462 - La Data deve essere valorizzata (può non esserlo solo per TipoDocumento uguale a TD12, documento riepilogativo) <i>(in un file di tipo DTR la data del documento deve essere sempre indicata, a meno che non si tratti di documento riepilogativo (TD12) nel qual caso è opzionale)</i> - Codice: 00464 - Gli Identificativi Fiscali del Cedente e/o Prestatore non sono stati valorizzati (tale circostanza è ammissibile solo a fronte di TipoDocumento uguale a TD12, documento riepilogativo) <i>[in un file di tipo DTR gli identificativi fiscali del cedente e/o prestatore devono essere sempre indicati, a meno che non siano stati riportati soltanto dati di documenti riepilogativi (TD12)]</i> - Codice: 00467- Con riferimento allo stesso blocco Cessionario e/o Committente, sono stati riportati i dati di documenti riepilogativi insieme ad altri tipi di documento <i>(in un file di tipo DTE non possono essere contemporaneamente presenti, per una stessa controparte (cessionario e/o committente), dati relativi a documenti riepilogativi (TD12) e dati relativi ad altre tipologie di documento; la presenza di un documento TD12 non ammette, con riferimento alla stessa controparte (cessionario e/o committente),</i>

<i>Tipologia di controllo</i>	<i>Finalità del controllo</i>	<i>Codice identificativo delle motivazioni dello scarto</i>
		<p><i>tipologie di documento diverse da TD12)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00468 - Con riferimento allo stesso blocco Cedente e/o Prestatore, sono stati riportati i dati di documenti riepilogativi insieme ad altri tipi di documento <i>(in un file di tipo DTR non possono essere contemporaneamente presenti, per una stessa controparte (cedente e/o prestatore), dati relativi a documenti riepilogativi (TD12) e dati relativi ad altre tipologie di documento; la presenza di un documento TD12 non ammette, con riferimento alla stessa controparte (cedente e/o prestatore), tipologie di documento diverse da TD12)</i> - Codice: 00469 - Il soggetto che ha firmato il file non corrisponde né al firmatario del file originario né al soggetto titolare dei dati contenuti nel file originario <i>(il file di rettifica o di annullamento deve essere firmato dallo stesso soggetto che ha firmato il file originario oggetto di rettifica o annullamento oppure deve essere firmato dallo stesso soggetto (o suo incaricato) che, nel file originario oggetto di rettifica o annullamento, figura come cedente e/o prestatore (in caso di DTE) o come cessionario e/o committente (in caso di DTR))</i> - Codice: 00470 - È stata modificata la partita IVA e/o il codice fiscale del soggetto titolare dei dati contenuti nel file originario <i>(il file di rettifica non può contenere identificativi fiscali del cedente e/o prestatore (in caso di DTE) o del cessionario e/o committente (in caso di DTR) diversi</i>

<i>Tipologia di controllo</i>	<i>Finalità del controllo</i>	<i>Codice identificativo delle motivazioni dello scarto</i>
		<i>da quelli contenuti nel file originario oggetto di rettifica)</i>
Verifica di validità del contenuto dei dati fattura	<p>Il Sistema Ricevente verifica la valorizzazione e validità di alcune informazioni presenti nel documento trasmesso per prevenire situazioni di dati errati e/o non elaborabili; in particolare viene effettuato un controllo sulla validità dei codici fiscali e delle partite IVA, relative ai soggetti cedente e/o prestatore, cessionario e/o committente, rappresentante fiscale, attraverso una verifica di presenza nell'anagrafe tributaria; il controllo non è effettuato per gli identificativi fiscali assegnati da autorità estere.</p> <p>Se anche uno solo di questi controlli non dovesse essere superato, il documento viene rifiutato con -></p>	<p>Codice: 00301 - La partita IVA del Cedente e/o Prestatore non è valida</p> <p>Codice: 00302 - Il Codice Fiscale del Cedente e/o Prestatore non è valido</p> <p>Codice: 00303 - La partita IVA del Rappresentante Fiscale non è valida</p> <p>Codice: 00305 - La partita IVA del Cessionario e/o Committente non è valida</p> <p>Codice: 00306 - Il Codice Fiscale del Cessionario e/o Committente non è valido</p>
Verifica di autorizzazione alla trasmissione	<p>Il Sistema Ricevente verifica che il file trasmesso provenga da un soggetto 'autorizzato' in quanto stesso soggetto cedente e/o prestatore (per i dati di fatture emesse) o cessionario e/o committente (per i dati di fatture ricevute), ovvero soggetto incaricato dal soggetto cedente e/o prestatore (per i dati di fatture emesse) o cessionario e/o committente (per i dati di fatture ricevute) secondo le procedure previste dai telematici Entrate, ovvero soggetto intermediario, ovvero soggetto che, nei confronti del soggetto cedente e/o prestatore (per i dati di fatture emesse) o cessionario e/o committente (per i dati di fatture ricevute), riveste una delle cariche previste dalla tabella generale dei</p>	<p>- Codice: 00600 - Soggetto non autorizzato alla trasmissione</p>

Tipologia di controllo	Finalità del controllo	Codice identificativo delle motivazioni dello scarto
	codici di carica disponibile nelle istruzioni del modello IVA annuale, esplicitamente dichiarata all'interno del file (nel campo <i>DatiFatturaHeader -> Dichiarante->CodiceCarica</i>) ->	
Ulteriori verifiche	Si tratta di controlli che non comportano scarto del file, ma solo una segnalazione al trasmittente ->	<ul style="list-style-type: none"> - Codice: 00500 - Partita IVA del Cedente e/o Prestatore cessata in Anagrafe Tributaria <i>(il controllo viene effettuato solo per tipo documento diverso da TD12 oppure, se uguale a TD12, solo per dati fatture emesse (DTE))</i> - Codice: 00501- Partita IVA del Cessionario e/o Committente cessata in Anagrafe Tributaria <i>[il controllo viene effettuato solo per tipo documento diverso da TD12 oppure, se uguale a TD12, solo per dati fatture ricevute (DTR)]</i> - Codice: 00502 - Partita IVA del Rappresentante Fiscale cessata in Anagrafe Tributaria - Codice: 00503 - La data del documento non è compatibile con il periodo di riferimento <i>(il controllo produce segnalazione quando un file, ricevuto entro il termine ultimo stabilito per l'invio dei dati fattura relativi al periodo di riferimento, presenta il campo Data antecedente al termine iniziale del periodo stesso)</i> - Codice: 00504 - La data di registrazione del documento non è compatibile con il periodo di riferimento <i>(il controllo produce segnalazione quando un file, ricevuto entro il termine ultimo stabilito per l'invio dei dati fattura relativi al periodo di riferimento, presenta il campo DataRegistrazione antecedente al termine iniziale del periodo stesso)</i>

Trattamento imponibile dei dividendi distribuiti da società Ires

<i>Soggetti percipienti e tipologia partecipazione</i>	<i>Esercizio 2007 (Ires 33%)</i>	<i>Esercizi 2008- 2016 (Ires 27,5%)</i>	<i>Esercizio 2017 (Ires 24%)</i>	<i>Esercizio 2018 (Ires 24%)</i>
Persone fisiche non imprenditori <i>(partecipazioni qualificate)</i>	Dividendi imponibili per il 40%	Dividendi imponibili per il 49,72%	Dividendi imponibili per il 58,14%	Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 26%
Persone fisiche non imprenditori <i>(partecipazioni non qualificate)</i>	Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 12,5%	Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 12,50% fino al 2011; del 20% dal 2012 al 30/6/2014; del 26% successivamente	Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 26%	Dividendi assoggettati a ritenuta d'imposta del 26%
Imprese individuali e Società di persone	Dividendi imponibili per il 40%	Dividendi imponibili per il 49,72%	Dividendi imponibili per il 58,14%	Dividendi imponibili per il 58,14%
Società di capitali e soggetti IRES	Dividendi imponibili per il 5%	Dividendi imponibili per il 5%	Dividendi imponibili per il 5%	Dividendi imponibili per il 5%
Società residenti in paradisi fiscali <i>(salvo interpello)</i>	Dividendi imponibili per il 100%	Dividendi imponibili per il 100%	Dividendi imponibili per il 100%	Dividendi imponibili per il 100%

La legge di bilancio 2018 ha modificato la disciplina della tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche non in regime di impresa, rendendo omogeneo il trattamento delle partecipazioni "qualificate" e "non qualificate", e, quindi, rendendo operative a entrambe la *ritenuta a titolo di imposta del 26%*.

La tassazione dei dividendi inerenti alle partecipazioni qualificate – percepiti da persone fisiche non in regime di impresa – è stata, conseguentemente, parificata al regime precedentemente riservato alle sole partecipazioni non qualificate.

Le partecipazioni sono da ritenersi “qualificate” se superano uno dei seguenti limiti, inerenti alla percentuale di diritto di voto esercitabile nell’assemblea ordinaria o alla percentuale di partecipazione al capitale sociale:

- *società per azioni quotate in borsa o al mercato ristretto*: partecipazioni superiori al 2% dei voti o di entità superiore al 5% del capitale sociale.
- *società per azioni non quotate, società a responsabilità limitata e altri soggetti Ires*: partecipazioni superiori al 20% dei voti in assemblea ordinaria o di entità superiore al 25% del capitale sociale o del patrimonio;
- *società di persone*: partecipazioni superiori al 25% del capitale.

Le modalità introdotte dalla legge di bilancio 2018 prevedono un regime transitorio *per le distribuzioni di utili deliberate dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, durante il quale si rendono applicabili le regole precedenti.*

In pratica, il *regime transitorio* stabilisce che relativamente *alle persone fisiche non imprenditori*, fino al 31 dicembre 2022, per i dividendi maturati sino all’esercizio 2017 compreso, si deve assoggettare a tassazione progressiva Irpef:

- sul 40% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate sino al 31 dicembre 2007 (periodo in cui l’aliquota Ires era del 33%);
- sul 49,72% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2008 fino al 31 dicembre 2016 (periodo in cui l’aliquota Ires era del 27,50%);
- sul 58,14% dei dividendi distribuiti ai soci titolari di partecipazioni qualificate dal 1° gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2017 (periodo in cui l’aliquota Ires era del 24%);

per cui, con decorrenza dai dividendi conseguiti dall’esercizio 2018, si applicherà la ritenuta a titolo di imposta del 26%, ai soci titolari di partecipazioni qualificate che non.

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

Anno 2018	TFR maturato nel periodo		Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
	dal	al						
Mese di	A	B	C	D	E	F	G	H
novembre	15 nov.	14 dic.	102,2	1,2	1,088032	0,816024	1,375	2,191024

Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del TFR - trattamento di fine rapporto

Nel mese di novembre 2018 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **"2,191024"**.

Per individuare tale coefficiente si deve fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escludendo i "tabacchi lavorati", tenendo presente che, *per il mese in argomento*, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice di dicembre 2017 (101,1) e quello oggetto di rivalutazione (102,2), pari a "1,2" [102,2 – 101,1], che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione che risulta pari a: 1,088032;
- a ridurre il valore dell'incidenza percentuale predetta al 75% e cioè da "1,088032" a "0,816024" (75% di 1,088032);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,50 annuale) che per il mese in esame è pari alla "1,375" [0,125 x 11];

in modo da pervenire all'individuazione del *coefficiente di rivalutazione* da applicare, *nel periodo temporale di competenza*, all'accantonamento del TFR pari a **"2,191024"** [0,816024 + 1,375].

TFR-Serie storiche

Mese	Periodo di riferimento	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Gennaio	15/1-14/2	0,421736	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000
Febbraio	15/2-14/3	0,546736	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000
Marzo	15/3-14/4	0,820104	0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000
Aprile	15/4-14/5	0,945104	1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286
Maggio	15/5-14/6	1,292656	1,223205	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572
Giugno	15/6-14/7	1,566024	1,273430	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097
Luglio	15/7-14/8	1,913576	1,398430	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097
Agosto	15/8-14/9	2,335312	1,822532	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907
Settembre	15/9-14/10	2,089392	1,723205	1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859
Ottobre	15/10-14/11	2,214392	1,698684	1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621
Novembre	15/11-14/12	2,191024	1,748878	1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383
Dicembre	15/12-14/1		2,098205	1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907

¹ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2018.

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati²

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
2017	100,6	101,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1	101,0
2018	101,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2		

² Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2018.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8
2018	0,9	0,5	0,7	0,4	0,3	1,2	1,5	1,5	1,3	1,5	1,4	

³ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2018.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
2017	1,2	1,3	1,1	1,3	1,0	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8	0,9	1,2
2018	1,8	2,0	2,1	2,1	2,3	2,3	2,5	2,7	2,4	2,4	2,2	

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2018.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	49,419	48,389	47,043	43,178	41,153	38,638	37,432	35,482	33,738	33,832	35,373	36,490	39,310
1948	37,143	37,542	36,564	36,428	36,902	37,197	39,087	37,531	36,632	37,176	36,928	36,579	37,127
1949	36,078	36,273	36,114	35,600	35,635	36,042	37,073	36,632	36,811	37,641	37,547	37,837	36,590
1950	37,983	37,887	38,411	37,848	37,786	37,290	37,284	36,637	35,921	36,361	35,992	35,906	37,089
1951	35,403	34,781	34,593	33,827	33,787	33,342	33,355	33,473	33,486	33,394	33,190	33,207	33,805
1952	33,311	32,946	32,848	32,693	32,568	32,353	32,276	32,259	32,029	31,969	31,929	32,049	32,427
1953	32,097	32,037	32,041	31,730	31,542	31,453	31,929	32,021	31,877	31,754	31,601	31,675	31,809
1954	31,632	31,499	31,593	31,395	30,999	30,745	30,634	30,664	30,708	30,760	30,619	30,575	30,976
1955	30,586	30,656	30,586	30,336	30,061	29,860	29,969	29,920	30,011	30,018	29,892	29,694	30,132
1956	29,488	29,098	28,758	28,584	28,434	28,552	28,616	28,603	28,526	28,683	28,651	28,498	28,703
1957	28,221	28,390	28,530	28,549	28,447	28,390	28,218	28,193	28,062	27,836	27,640	27,483	28,158
1958	27,207	27,321	27,283	26,858	26,582	26,403	26,469	26,590	26,676	26,935	27,032	27,167	26,873
1959	27,060	27,138	27,213	27,164	27,089	27,095	27,127	27,086	26,955	26,777	26,609	26,526	26,983
1960	26,316	26,422	26,518	26,471	26,359	26,256	26,186	26,230	26,251	26,243	26,122	26,053	26,286
1961	25,847	25,834	25,819	25,663	25,573	25,532	25,563	25,514	25,438	25,400	25,209	25,093	25,540
1962	24,868	24,844	24,700	24,393	24,393	24,277	24,185	24,231	24,117	24,026	23,936	23,692	24,300
1963	23,303	22,885	22,783	22,662	22,662	22,662	22,682	22,642	22,423	22,208	22,208	22,074	22,601
1964	21,866	21,810	21,717	21,625	21,534	21,336	21,212	21,177	21,090	20,969	20,883	20,798	21,336
1965	20,697	20,663	20,613	20,563	20,497	20,448	20,383	20,367	20,334	20,318	20,302	20,221	20,448
1966	20,158	20,158	20,142	20,078	20,031	20,047	20,031	20,047	20,047	19,984	19,922	19,860	20,047
1967	19,809	19,829	19,790	19,751	19,712	19,673	19,635	19,596	19,520	19,539	19,539	19,539	19,654
1968	19,463	19,482	19,463	19,425	19,406	19,425	19,444	19,425	19,388	19,369	19,350	19,276	19,406
1969	19,220	19,220	19,147	19,056	19,020	18,948	18,823	18,770	18,718	18,631	18,562	18,476	18,876
1970	18,375	18,241	18,191	18,109	18,044	18,012	17,979	17,931	17,788	17,709	17,616	17,539	17,963
1971	17,474	17,423	17,339	17,289	17,190	17,140	17,075	17,043	16,930	16,851	16,804	16,772	17,108
1972	16,679	16,586	16,541	16,495	16,390	16,300	16,227	16,139	15,981	15,771	15,661	15,620	16,198
1973	15,432	15,288	15,159	14,982	14,772	14,676	14,604	14,533	14,463	14,302	14,144	13,914	14,676
1974	13,733	13,506	13,121	12,960	12,776	12,535	12,236	11,991	11,612	11,376	11,206	11,109	12,287
1975	10,980	10,854	10,841	10,692	10,623	10,517	10,456	10,401	10,306	10,177	10,092	9,996	10,486
1976	9,897	9,736	9,535	9,259	9,104	9,063	9,009	8,932	8,775	8,489	8,312	8,210	9,000
1977	8,181	8,000	7,881	7,799	7,699	7,627	7,569	7,518	7,438	7,359	7,252	7,217	7,620
1978	7,148	7,075	7,004	6,928	6,854	6,797	6,746	6,716	6,627	6,555	6,498	6,451	6,777
1979	6,329	6,237	6,160	6,060	5,984	5,925	5,871	5,814	5,674	5,545	5,474	5,386	5,855
1980	5,214	5,125	5,079	5,000	4,956	4,910	4,828	4,779	4,680	4,601	4,507	4,449	4,833
1981	4,390	4,312	4,251	4,192	4,135	4,093	4,058	4,031	3,975	3,898	3,833	3,794	4,072
1982	3,744	3,695	3,662	3,629	3,588	3,554	3,502	3,440	3,392	3,326	3,283	3,261	3,500
1983	3,216	3,174	3,145	3,112	3,082	3,065	3,036	3,025	2,985	2,936	2,906	2,892	3,044
1984	2,858	2,828	2,808	2,789	2,773	2,757	2,748	2,740	2,720	2,693	2,676	2,659	2,752
1985	2,631	2,604	2,586	2,564	2,549	2,536	2,528	2,523	2,512	2,482	2,465	2,448	2,534

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2018.

Circ. n. 24/2018
Periodo 1-15 Gennaio 2019

1986	2,437	2,421	2,412	2,405	2,396	2,387	2,387	2,382	2,375	2,362	2,353	2,347	2,389
1987	2,332	2,323	2,315	2,308	2,300	2,292	2,285	2,279	2,263	2,243	2,237	2,233	2,283
1988	2,221	2,215	2,206	2,198	2,192	2,185	2,179	2,170	2,159	2,142	2,124	2,117	2,176
1989	2,102	2,084	2,074	2,061	2,052	2,042	2,037	2,034	2,024	2,005	1,997	1,988	2,041
1990	1,975	1,962	1,955	1,947	1,942	1,934	1,927	1,914	1,904	1,888	1,876	1,869	1,923
1991	1,855	1,838	1,833	1,825	1,819	1,809	1,806	1,801	1,793	1,779	1,767	1,762	1,807
1992	1,749	1,744	1,737	1,729	1,721	1,715	1,712	1,710	1,705	1,695	1,685	1,682	1,715
1993	1,676	1,670	1,666	1,660	1,654	1,646	1,639	1,638	1,636	1,625	1,618	1,618	1,646
1994	1,609	1,603	1,600	1,595	1,589	1,586	1,582	1,579	1,575	1,566	1,560	1,555	1,583
1995	1,549	1,536	1,524	1,516	1,507	1,499	1,498	1,492	1,488	1,481	1,472	1,469	1,503
1996	1,468	1,463	1,459	1,451	1,445	1,442	1,445	1,444	1,439	1,438	1,434	1,433	1,446
1997	1,430	1,429	1,427	1,426	1,422	1,422	1,422	1,422	1,419	1,415	1,411	1,411	1,422
1998	1,407	1,403	1,403	1,401	1,398	1,397	1,397	1,395	1,394	1,392	1,390	1,390	1,397
1999	1,389	1,386	1,384	1,379	1,376	1,376	1,374	1,374	1,370	1,367	1,362	1,361	1,375
2000	1,360	1,354	1,350	1,349	1,345	1,341	1,338	1,338	1,336	1,332	1,326	1,325	1,341
2001	1,319	1,315	1,314	1,309	1,306	1,303	1,303	1,303	1,302	1,299	1,297	1,296	1,306
2002	1,290	1,286	1,282	1,279	1,277	1,275	1,274	1,271	1,269	1,266	1,263	1,262	1,275
2003	1,257	1,254	1,250	1,248	1,247	1,246	1,243	1,241	1,238	1,237	1,234	1,234	1,244
2004	1,232	1,228	1,227	1,224	1,222	1,219	1,218	1,216	1,216	1,216	1,213	1,213	1,220
2005	1,213	1,209	1,207	1,203	1,201	1,199	1,197	1,195	1,194	1,192	1,192	1,190	1,199
2006	1,187	1,184	1,182	1,180	1,176	1,175	1,172	1,170	1,170	1,172	1,171	1,170	1,176
2007	1,170	1,167	1,165	1,163	1,160	1,157	1,154	1,152	1,152	1,149	1,145	1,140	1,156
2008	1,137	1,134	1,128	1,126	1,120	1,115	1,110	1,109	1,112	1,112	1,116	1,117	1,120
2009	1,120	1,117	1,117	1,115	1,112	1,111	1,111	1,107	1,110	1,109	1,108	1,107	1,112
2010	1,105	1,103	1,101	1,097	1,096	1,096	1,092	1,090	1,093	1,091	1,090	1,086	1,095
2011	1,082	1,078	1,074	1,069	1,068	1,067	1,064	1,061	1,061	1,057	1,056	1,052	1,066
2012	1,048	1,044	1,040	1,036	1,037	1,035	1,034	1,029	1,029	1,029	1,031	1,028	1,035
2013	1,026	1,026	1,024	1,024	1,024	1,022	1,021	1,017	1,021	1,022	1,025	1,022	1,023
2014	1,020	1,021	1,021	1,019	1,020	1,019	1,020	1,018	1,022	1,021	1,023	1,023	1,021
2015	1,028	1,025	1,023	1,022	1,021	1,020	1,021	1,019	1,023	1,021	1,023	1,023	1,022
2016	1,025	1,027	1,026	1,026	1,025	1,023	1,022	1,020	1,022	1,022	1,022	1,019	1,023
2017	1,016	1,012	1,012	1,009	1,011	1,012	1,012	1,008	1,011	1,013	1,014	1,011	1,012
2018	1,007	1,007	1,005	1,005	1,002	1,000	0,997	0,993	0,998	0,998	1,000		

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.841,9	4.738,9	4.604,3	4.217,8	4.015,3	3.763,8	3.643,2	3.448,2	3.273,8	3.283,2	3.437,3	3.549,0	3.831,0
1948	3.614,3	3.654,2	3.556,4	3.542,8	3.590,2	3.619,7	3.808,7	3.653,1	3.563,2	3.617,6	3.592,8	3.557,9	3.612,7
1949	3.507,8	3.527,3	3.511,4	3.460,0	3.463,5	3.504,2	3.607,3	3.563,2	3.581,1	3.664,1	3.654,7	3.683,7	3.559,0
1950	3.698,3	3.688,7	3.741,1	3.684,8	3.678,6	3.629,0	3.628,4	3.563,7	3.492,1	3.536,1	3.499,2	3.490,6	3.608,9
1951	3.440,3	3.378,1	3.359,3	3.282,7	3.278,7	3.234,2	3.235,5	3.247,3	3.248,6	3.239,4	3.219,0	3.220,7	3.280,5
1952	3.231,1	3.194,6	3.184,8	3.169,3	3.156,8	3.135,3	3.127,6	3.125,9	3.102,9	3.096,9	3.092,9	3.104,9	3.142,7
1953	3.109,7	3.103,7	3.104,1	3.073,0	3.054,2	3.045,3	3.092,9	3.102,1	3.087,7	3.075,4	3.060,1	3.067,5	3.080,9
1954	3.063,2	3.049,9	3.059,3	3.039,5	2.999,9	2.974,5	2.963,4	2.966,4	2.970,8	2.976,0	2.961,9	2.957,5	2.997,6
1955	2.958,6	2.965,6	2.958,6	2.933,6	2.906,1	2.886,0	2.896,9	2.892,0	2.901,1	2.901,8	2.889,2	2.869,4	2.913,2
1956	2.848,8	2.809,8	2.775,8	2.758,4	2.743,4	2.755,2	2.761,6	2.760,3	2.752,6	2.768,3	2.765,1	2.749,8	2.770,3
1957	2.722,1	2.739,0	2.753,0	2.754,9	2.744,7	2.739,0	2.721,8	2.719,3	2.706,2	2.683,6	2.664,0	2.648,3	2.715,8
1958	2.620,7	2.632,1	2.628,3	2.585,8	2.558,2	2.540,3	2.546,9	2.559,0	2.567,6	2.593,5	2.603,2	2.616,7	2.587,3
1959	2.606,0	2.613,8	2.621,3	2.616,4	2.608,9	2.609,5	2.612,7	2.608,6	2.595,5	2.577,7	2.560,9	2.552,6	2.598,3
1960	2.531,6	2.542,2	2.551,8	2.547,1	2.535,9	2.525,6	2.518,6	2.523,0	2.525,1	2.524,3	2.512,2	2.505,3	2.528,6
1961	2.484,7	2.483,4	2.481,9	2.466,3	2.457,3	2.453,2	2.456,3	2.451,4	2.443,8	2.440,0	2.420,9	2.409,3	2.454,0
1962	2.386,8	2.384,4	2.370,0	2.339,3	2.339,3	2.327,7	2.318,5	2.323,1	2.311,7	2.302,6	2.293,6	2.269,2	2.330,0
1963	2.230,3	2.188,5	2.178,3	2.166,2	2.166,2	2.166,2	2.168,2	2.164,2	2.142,3	2.120,8	2.120,8	2.107,4	2.160,1
1964	2.086,6	2.081,0	2.071,7	2.062,5	2.053,4	2.033,6	2.021,2	2.017,7	2.009,0	1.996,9	1.988,3	1.979,8	2.033,6
1965	1.969,7	1.966,3	1.961,3	1.956,3	1.949,7	1.944,8	1.938,3	1.936,7	1.933,4	1.931,8	1.930,2	1.922,1	1.944,8
1966	1.915,8	1.915,8	1.914,2	1.907,8	1.903,1	1.904,7	1.903,1	1.904,7	1.904,7	1.898,4	1.892,2	1.886,0	1.904,7
1967	1.880,9	1.882,9	1.879,0	1.875,1	1.871,2	1.867,3	1.863,5	1.859,6	1.852,0	1.853,9	1.853,9	1.853,9	1.865,4
1968	1.846,3	1.848,2	1.846,3	1.842,5	1.840,6	1.842,5	1.844,4	1.842,5	1.838,8	1.836,9	1.835,0	1.827,6	1.840,6
1969	1.822,0	1.822,0	1.814,7	1.805,6	1.802,0	1.794,8	1.782,3	1.777,0	1.771,8	1.763,1	1.756,2	1.747,6	1.787,6
1970	1.737,5	1.724,1	1.719,1	1.710,9	1.704,4	1.701,2	1.697,9	1.693,1	1.678,8	1.670,9	1.661,6	1.653,9	1.696,3
1971	1.647,4	1.642,3	1.633,9	1.628,9	1.619,0	1.614,0	1.607,5	1.604,3	1.593,0	1.585,1	1.580,4	1.577,2	1.610,8
1972	1.567,9	1.558,6	1.554,1	1.549,5	1.539,0	1.530,0	1.522,7	1.513,9	1.498,1	1.477,1	1.466,1	1.462,0	1.519,8
1973	1.443,2	1.428,8	1.415,9	1.398,2	1.377,2	1.367,6	1.360,4	1.353,3	1.346,3	1.330,2	1.314,4	1.291,4	1.367,6
1974	1.273,3	1.250,6	1.212,1	1.196,0	1.177,6	1.153,5	1.123,6	1.099,1	1.061,2	1.037,6	1.020,6	1.010,9	1.128,7
1975	998,0	985,4	984,1	969,2	962,3	951,7	945,6	940,1	930,6	917,7	909,2	899,6	948,6
1976	889,7	873,6	853,5	825,9	810,4	806,3	800,9	793,2	777,5	748,9	731,2	721,0	800,0
1977	718,1	700,0	688,1	679,9	669,9	662,7	656,9	651,8	643,8	635,9	625,2	621,7	662,0
1978	614,8	607,5	600,4	592,8	585,4	579,7	574,6	571,6	562,7	555,5	549,8	545,1	577,7
1979	532,9	523,7	516,0	506,0	498,4	492,5	487,1	481,4	467,4	454,5	447,4	438,6	485,5
1980	421,4	412,5	407,9	400,0	395,6	391,0	382,8	377,9	368,0	360,1	350,7	344,9	383,3
1981	339,0	331,2	325,1	319,2	313,5	309,3	305,8	303,1	297,5	289,8	283,3	279,4	307,2
1982	274,4	269,5	266,2	262,9	258,8	255,4	250,2	244,0	239,2	232,6	228,3	226,1	250,0
1983	221,6	217,4	214,5	211,2	208,2	206,5	203,6	202,5	198,5	193,6	190,6	189,2	204,4
1984	185,8	182,8	180,8	178,9	177,3	175,7	174,8	174,0	172,0	169,3	167,6	165,9	175,2
1985	163,1	160,4	158,6	156,4	154,9	153,6	152,8	152,3	151,2	148,2	146,5	144,8	153,4
1986	143,7	142,1	141,2	140,5	139,6	138,7	138,7	138,2	137,5	136,2	135,3	134,7	138,9

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 14 dicembre 2018.

Circ. n. 24/2018
Periodo 1-15 Gennaio 2019

1987	133,2	132,3	131,5	130,8	130,0	129,2	128,5	127,9	126,3	124,3	123,7	123,3	128,3
1988	122,1	121,5	120,6	119,8	119,2	118,5	117,9	117,0	115,9	114,2	112,4	111,7	117,6
1989	110,2	108,4	107,4	106,1	105,2	104,2	103,7	103,4	102,4	100,5	99,7	98,8	104,1
1990	97,5	96,2	95,5	94,7	94,2	93,4	92,7	91,4	90,4	88,8	87,6	86,9	92,3
1991	85,5	83,8	83,3	82,5	81,9	80,9	80,6	80,1	79,3	77,9	76,7	76,2	80,7
1992	74,9	74,4	73,7	72,9	72,1	71,5	71,2	71,0	70,5	69,5	68,5	68,2	71,5
1993	67,6	67,0	66,6	66,0	65,4	64,6	63,9	63,8	63,6	62,5	61,8	61,8	64,6
1994	60,9	60,3	60,0	59,5	58,9	58,6	58,2	57,9	57,5	56,6	56,0	55,5	58,3
1995	54,9	53,6	52,4	51,6	50,7	49,9	49,8	49,2	48,8	48,1	47,2	46,9	50,3
1996	46,8	46,3	45,9	45,1	44,5	44,2	44,5	44,4	43,9	43,8	43,4	43,3	44,6
1997	43,0	42,9	42,7	42,6	42,2	42,2	42,2	42,2	41,9	41,5	41,1	41,1	42,2
1998	40,7	40,3	40,3	40,1	39,8	39,7	39,7	39,5	39,4	39,2	39,0	39,0	39,7
1999	38,9	38,6	38,4	37,9	37,6	37,6	37,4	37,4	37,0	36,7	36,2	36,1	37,5
2000	36,0	35,4	35,0	34,9	34,5	34,1	33,8	33,8	33,6	33,2	32,6	32,5	34,1
2001	31,9	31,5	31,4	30,9	30,6	30,3	30,3	30,3	30,2	29,9	29,7	29,6	30,6
2002	29,0	28,6	28,2	27,9	27,7	27,5	27,4	27,1	26,9	26,6	26,3	26,2	27,5
2003	25,7	25,4	25,0	24,8	24,7	24,6	24,3	24,1	23,8	23,7	23,4	23,4	24,4
2004	23,2	22,8	22,7	22,4	22,2	21,9	21,8	21,6	21,6	21,6	21,3	21,3	22,0
2005	21,3	20,9	20,7	20,3	20,1	19,9	19,7	19,5	19,4	19,2	19,2	19,0	19,9
2006	18,7	18,4	18,2	18,0	17,6	17,5	17,2	17,0	17,0	17,2	17,1	17,0	17,6
2007	17,0	16,7	16,5	16,3	16,0	15,7	15,4	15,2	15,2	14,9	14,5	14,0	15,6
2008	13,7	13,4	12,8	12,6	12,0	11,5	11,0	10,9	11,2	11,2	11,6	11,7	12,0
2009	12,0	11,7	11,7	11,5	11,2	11,1	11,1	10,7	11,0	10,9	10,8	10,7	11,2
2010	10,5	10,3	10,1	9,7	9,6	9,6	9,2	9,0	9,3	9,1	9,0	8,6	9,5
2011	8,2	7,8	7,4	6,9	6,8	6,7	6,4	6,1	6,1	5,7	5,6	5,2	6,6
2012	4,8	4,4	4,0	3,6	3,7	3,5	3,4	2,9	2,9	2,9	3,1	2,8	3,5
2013	2,6	2,6	2,4	2,4	2,4	2,2	2,1	1,7	2,1	2,2	2,5	2,2	2,3
2014	2,0	2,1	2,1	1,9	2,0	1,9	2,0	1,8	2,2	2,1	2,3	2,3	2,1
2015	2,8	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0	2,1	1,9	2,3	2,1	2,3	2,3	2,2
2016	2,5	2,7	2,6	2,6	2,5	2,3	2,2	2,0	2,2	2,2	2,2	1,9	2,3
2017	1,6	1,2	1,2	0,9	1,1	1,2	1,2	0,8	1,1	1,3	1,4	1,1	1,2
2018	0,7	0,7	0,5	0,5	0,2	0,0	-0,3	-0,7	-0,2	-0,2	0,0		

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7786	1,7660	1,7617
1992	1,7480	1,7433	1,7359	1,7286	1,7198	1,7139	1,7111	1,7096	1,704	1,6941	1,6842	1,6816
1993	1,6754	1,6689	1,6658	1,6593	1,6529	1,6449	1,6388	1,6371	1,635	1,6247	1,6170	1,6170
1994	1,6078	1,6020	1,5990	1,5945	1,5885	1,5856	1,5812	1,5783	1,573	1,5653	1,5597	1,5539
1995	1,5483	1,5359	1,5237	1,5156	1,5062	1,4983	1,4969	1,4917	1,487	1,4803	1,4713	1,4688
1996	1,4670	1,4627	1,4585	1,4500	1,4444	1,4417	1,4444	1,4431	1,438	1,4375	1,4335	1,4320
1997	1,4293	1,4280	1,4267	1,4252	1,4212	1,4212	1,4212	1,4212	1,418	1,4145	1,4106	1,4106
1998	1,4066	1,4027	1,4027	1,4001	1,3974	1,3961	1,3961	1,3948	1,393	1,3909	1,3897	1,3897
1999	1,3884	1,3858	1,3833	1,3783	1,3756	1,3756	1,3732	1,3732	1,369	1,3669	1,3619	1,3608
2000	1,3595	1,3533	1,3497	1,3485	1,3448	1,3401	1,3377	1,3377	1,335	1,3318	1,3259	1,3247
2001	1,3189	1,3143	1,3131	1,3086	1,3052	1,3029	1,3029	1,3029	1,301	1,2984	1,2962	1,2950
2002	1,2895	1,2851	1,2818	1,2785	1,2763	1,2742	1,2731	1,2709	1,268	1,2656	1,2624	1,2613
2003	1,2561	1,2540	1,2498	1,2477	1,2467	1,2456	1,2426	1,2405	1,237	1,2364	1,2334	1,2334
2004	1,2314	1,2273	1,2263	1,2233	1,2213	1,2184	1,2174	1,2154	1,215	1,2154	1,2125	1,2125
2005	1,2125	1,2086	1,2066	1,2028	1,2008	1,1989	1,1961	1,1942	1,193	1,1913	1,1913	1,1894
2006	1,1866	1,1838	1,1819	1,1792	1,1755	1,1745	1,1718	1,1700	1,170	1,1718	1,1709	1,1700
2007	1,1691	1,1663	1,1645	1,1627	1,1591	1,1565	1,1538	1,1520	1,152	1,1485	1,1441	1,1398
2008	1,1363	1,1338	1,1278	1,1253	1,1194	1,1144	1,1095	1,1087	1,111	1,1111	1,1153	1,1169
2009	1,1194	1,1169	1,1169	1,1144	1,1120	1,1103	1,1103	1,1062	1,109	1,1087	1,1079	1,1062
2010	1,1046	1,1030	1,1005	1,0965	1,0957	1,0957	1,0918	1,0894	1,092	1,0902	1,0894	1,0854
2011	1,0812	1,0780	1,0737	1,0685	1,0674	1,0664	1,0633	1,0602	1,060	1,0561	1,0551	1,0521
2012	1,0480	1,0440	1,0401	1,0351	1,0361	1,0342	1,0332	1,0283	1,028	1,0283	1,0303	1,0274
2013	1,0254	1,0254	1,0235	1,0235	1,0235	1,0216	1,0206	1,0169	1,020	1,0216	1,0245	1,0216
2014	1,0197	1,0206	1,0206	1,0187	1,0197	1,0187	1,0197	1,0178	1,021	1,0206	1,0226	1,0226
2015	1,0274	1,0245	1,0226	1,0216	1,0206	1,0197	1,0206	1,0187	1,022	1,0206	1,0226	1,0226
2016	1,0251	1,0271	1,0261	1,0261	1,0251	1,0230	1,0220	1,0200	1,022	1,0220	1,0220	1,0189
2017	1,0159	1,0119	1,0119	1,0089	1,0109	1,0119	1,0119	1,0079	1,010	1,0129	1,0139	1,0109
2018	1,0069	1,0069	1,0049	1,0049	1,0020	1,0000	0,9971	0,9932	0,998	0,9980	1,0000	

N.B.: *i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.*

Dossier Casi e Contabilità

Utilizzo del maggior credito reveniente dalle dichiarazioni

Con l'art. 5 del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, è stata espressamente estesa la possibilità di procedere alla presentazione della "dichiarazione integrativa a favore" entro gli stessi termini operativi per la "dichiarazione integrativa a sfavore" ai fini degli adempimenti dichiarativi:

- dei redditi (modello Unico);
- dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive;
- dei sostituti d'imposta (modelli 770).

L'eventuale credito d'imposta reveniente dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalle dichiarazioni integrative può essere validamente utilizzato in compensazione in sede di utilizzo del modello F24, tenendo presente che l'adempimento dichiarativo integrato viene presentato:

- *entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo*, nel qual caso il maggior credito può essere utilizzato secondo le regole ordinarie.
- *oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo ed entro il termine di decadenza del potere di accertamento*, nel qual caso il credito emergente dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato:
 - in compensazione in sede di compilazione del modello F24;
 - per eseguire pagamenti di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In altri termini, è stato previsto che nell'ipotesi in cui la dichiarazione oggetto di integrazione a favore viene presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione inerente al periodo di imposta successivo, il credito scaturente dall'integrativa può essere utilizzato in compensazione per debiti maturati a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

In concreto, se viene presentata la dichiarazione integrativa del modello Redditi 2018 (periodo d'imposta 2017) nel corso dell'anno 2019, l'eventuale entità del maggior credito può essere utilizzata in compensazione solamente a partire dal 1° gennaio 2020, limitatamente per la compensazione dei debiti che hanno trovato rilevanza nel periodo d'imposta successivo alla dichiarazione integrativa.

A chiarimento, si fa seguire un'esemplificazione numerica.

Caso – un contribuente, entro il 31 ottobre 2018, ha presentato il modello Redditi-PF 2018 per il periodo d'imposta 2017.

Da un successivo riscontro, rileva di non aver dimenticato l'annotazione di alcuni oneri, per cui entro il 30 novembre 2018, ha proceduto alla presentazione di una dichiarazione integrativa dalla quale risulta emergente un maggior credito Irpef di € 1.350,00.

Soluzione

Il contribuente ha la possibilità di utilizzare il maggior credito Irpef di € 1.350,00 mediante compensazione a decorrere dal 1° gennaio 2019, in quanto si tratta di una dichiarazione integrativa presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo.

Registrazione delle acquisizioni degli omaggi natalizi

E' in arrivo il Natale e, come ogni anno, si presenta il caso degli *omaggi ai lavoratori dipendenti e alla clientela*, tenendo presente che questi ultimi possono rientrare nell'ambito della categoria delle *spese di rappresentanza* e, quindi, in relazione all'imposizione diretta, le spese per omaggi sono deducibili integralmente se di costo unitario non superiore a € 50,00, mentre per quelli di costo unitario superiori a detto ammontare è necessario fare riferimento ai limiti di deduzione previsti dal D.M. 19 novembre 2008.

Ai fini Iva la detraibilità dell'imposta è integrale se il valore o costo unitario del bene non risulta di entità, anche in questo caso, superiore a € 50,00.

Tuttavia, è opportuno sottolineare che tale detraibilità esplica effetti all'atto dell'acquisto, è, quindi, cosa succede nel momento della regalia?

Il contribuente o soggetto passivo del tributo si trova di fronte ad una differenziazione a seconda che il bene oggetto dell'omaggio rientri o meno nell'ambito dell'attività di impresa, come specificato nel seguente prospetto:

<i>Tipologia di omaggio</i>	<i>Regime Iva alla cessione</i>
Beni non rientranti nella attività produttiva dell'azienda di costo superiore a € 50,00	Cessione fuori campo Iva a norma dell'art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Beni non rientranti nella attività produttiva dell'azienda di costo inferiore o pari a € 50,00	Cessione fuori campo Iva a norma dell'art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Beni rientranti nella attività produttiva dell'azienda di qualsiasi importo	<i>Come regola:</i> cessione imponibile, tenendo in considerazione che se viene applicata l'indetraibilità del tributo in sede di acquisto del bene, la cessione deve essere considerata fuori campo Iva a norma dell'art.2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

Dal punto di vista contabile, se l'operatore economico o soggetto passivo acquista un bene per regalarlo, all'atto dell'acquisto, unitamente all'esborso finanziario procederà a contabilizzare la spesa (componente negativo di reddito) nel conto economico in una specifica voce o conto acceso alla categoria degli "omaggi". Nel caso in cui l'omaggio è un bene che costituisce oggetto dell'attività d'impresa del soggetto passivo Iva?

Se l'omaggio o, meglio, la cessione del bene a titolo di "omaggio", può risultare posta in essere con emissione di una fattura per ogni singola operazione oppure con una "autofattura".

Nell'ipotesi di cessione del bene a titolo di "omaggio" con fattura, la scrittura contabile assumerà la seguente articolazione:

Crediti verso clienti (Stato patrimoniale)	a	<i>Diversi</i>
	a	Omaggi a clienti (conto economico)
	a	Iva a debito (stato patrimoniale)

A questo punto è necessario considerare se il soggetto cedente applica o meno la rivalsa dell'Iva, nel qual caso in fattura deve risultare specificato se si tratta di un'operazione:

- ... con obbligo di rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
- ... senza obbligo di rivalsa dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Caso - si supponga che un operatore economico soggetto Iva abbia ceduto gratuitamente ad un cliente beni che rientrano nell'oggetto dell'attività propria dell'impresa. Il valore normale di tali beni è di € 100,00 e che l'aliquota Iva applicabile all'operazione è del 22%.

Soluzione - nell'ipotesi di applicazione:

- della *rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, le scritture contabili assumeranno le seguenti articolazioni:

- per l'emissione della fattura:

Crediti verso clienti <i>(stato patrimoniale)</i>	a	Diversi	122,00
	a	Ricavi per omaggi <i>(conto economico)</i>	100,00
	a	Iva a debito <i>(stato patrimoniale)</i>	22,00

e, quindi, con una successiva scrittura, procederà a rettificare l'importo del credito verso il cliente, che in realtà ammonta a soli € 22,00, ed annullare il ricavo in quanto l'impresa non ha conseguito alcun ricavo trattandosi di cessione gratuita.

Ricavi per omaggi <i>(conto economico)</i>	a	Crediti verso clienti <i>(stato patrimoniale)</i>	100,00
---	---	--	--------

oppure:

Spese di rappresentanza <i>(conto economico)</i>	a	Crediti verso clienti <i>(stato patrimoniale)</i>	100,00
---	---	--	--------

- della *non rivalsa ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633*, le scritture contabili assumeranno le seguenti articolazioni:

- per l'emissione della fattura:

Crediti verso clienti <i>(stato patrimoniale)</i>	a	Diversi	122,00
	a	Ricavi per omaggi <i>(conto economico)</i>	100,00
	a	Iva a debito <i>(stato patrimoniale)</i>	22,00

e, quindi, con una successiva scrittura, procederà a rettificare l'importo del credito verso il cliente ed annullare il ricavo in quanto l'impresa non ha conseguito alcun ricavo trattandosi di cessione gratuita.

Diversi	a	Crediti verso clienti	122,00
---------	---	-----------------------	--------

	<i>(stato patrimoniale)</i>	
Ricavi per omaggi <i>(conto economico)</i>		100,00
Imposte non deducibili		22,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
<i>oppure:</i>		
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		
Diversi	<i>a</i>	122,00
	Crediti verso clienti <i>(stato patrimoniale)</i>	
Spese di rappresentanza <i>(conto economico)</i>		100,00
Imposte non deducibili		22,00
<hr style="border-top: 1px dashed black;"/>		

Per quanto attiene agli *omaggi ai lavoratori dipendenti* è necessario distinguere se gli stessi:

- *non rientrano nell'attività di impresa*, di qualunque importo, nel qual caso devono risultare contabilizzati tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef e non Irap, mentre ai fini Iva, l'ammontare di tributo addebitato in sede di acquisto del bene si deve ritenere non detraibile;
- *rientrano nell'attività di impresa*, di qualunque importo, devono essere imputati tra il costo del personale deducibile ai fini Ires e Irpef e non Irap, mentre ai fini Iva, l'ammontare di tributo addebitato in sede di acquisto del bene si deve ritenere, come regola, detraibile.